

## APPELLO 2006/14

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Giorgio Ballerini, Giacometti, Gianfranco Lodoli, Osvaldo Magnaghi, Eugenio Torre (membri effettivi) con Adolfo Villani e Giuseppe Russo (membri supplenti) e con Marco Alberti, Nicola Vescia, Sergio Pepe e Fabio Donadono (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione ITA 5092 avverso la decisione emessa dal Comitato per le Proteste in occasione della prima prova della 1a Selezione al Campionato Italiano Optimist, disputata a Brenzone il 21 maggio 2006.

Nella fase precedente la partenza della 1a Selezione, quando mancava poco al segnale di partenza, l'imbarcazione ITA 5097, con mure a sinistra, si avvicinava alla linea per tagliarla in prossimità della boa posta a sinistra della stessa. Nello stesso tempo il gommone a motore da diporto Lomac, al comando di una componente del Comitato per le Proteste, navigava in prossimità della stessa boa, per vigilare in acqua sul rispetto delle regole, come previsto dal punto 12 delle istruzioni di regata, ed in particolare per il controllo dei rientri intorno a quel estremo.

Quando mancavano circa 20 secondi al segnale di partenza, il gommone Lomac, nell'eseguire una delle sue manovre, si trovò in rotta di collisione con ITA 5097, che fu costretta a rallentare ed a modificare la rotta. Il gommone si spostò poi solo a seguito di ripetuti richiami ed ITA 5097, costretto a puggiare dietro molte altre imbarcazioni che sopraggiungevano con mure a dritta, poté partire solo quando erano trascorsi cinque secondi dopo il segnale della partenza..

Al termine della prova ITA 5097 propose nei termini richiesta di riparazione ai sensi della regola 62.1(a), sostenendo che, a causa della manovra del gommone guidato dalla componente del Comitato per le Proteste, aveva subito un peggioramento nella propria posizione in regata.

Nel corso dell'udienza, la richiedente ITA 5097 confermò la sua dichiarazione e la componente del Comitato per le Proteste dichiarò a sua volta che riteneva il gommone Lomac (da essa guidato) abbastanza lontano da ITA 5097 e quindi di non averla danneggiata.

Il Comitato per le Proteste, accertò e decise che "5097 è stata ostacolata dalla barca comitato perdendo circa 5 secondi alla partenza di una regata di circa un'ora. Si ritiene che il punteggio della barca 5097 non sia stato significativamente peggiorato (62.1.a)".

Il Presidente del Comitato per le Proteste ha inviato le sue osservazioni nelle quali ha affermato che l'episodio non era contestato e che tuttavia il Comitato medesimo ritenne che il gommone costituiva un ostacolo visibile ed evitabile per l'unica imbarcazione che aveva scelto quella partenza e che comunque i cinque secondi perduti non avevano costituito un pregiudizio capace di determinare un peggioramento del risultato finale.

Osserva la Giuria di Appello che è uso sempre più frequente di far navigare sui campi di regata Giudici incaricati di valutare in acqua l'infrazione delle regole. Tale crescente abitudine innesca nuovi rischi e problematiche meritevoli di attenta definizione, pur ammettendo che il Giudice, per meglio osservare quanto accade, deve navigare il più vicino possibile all'azione, con il rischio di creare interferenze con le barche in regata. In tal caso le barche in regata possono subire:

- un pregiudizio sportivo (peggioramento significativo del punteggio di una barca);
- un danno materiale, in conseguenza di una collisione.

Nella normale gestione delle proteste per infrazioni alla parte seconda del RR (collisioni tra barche in regata), è corretto giudicare contestualmente ed univocamente le due tipologie, perchè il danno materiale è diretta conseguenza del pregiudizio sportivo cagionato da chi ha violato la regola; chi viene giudicato reo di aver violato la regola sportiva è automaticamente giudicato responsabile del danno materiale ove esso sia occorso.

Il giudizio ex regola 62.1(a) deve necessariamente allontanarsi da questo tipo di indagine, tenuto conto che il giudice in acqua può creare un pregiudizio sportivo, pur senza violare alcuna norma di navigazione o di buon senso o di prudenza. In tal caso va accertato se il Giudice ha agito correttamente ai fini della valutazione e risarcimento del pregiudizio sportivo.

La regola 62.1(a) impone di accertare due elementi: l'azione non corretta del Comitato di Regata ed il peggioramento "significativo" e se vi sia stato un nesso di causalità tra i due elementi.

Nel caso in esame, mentre "l'azione non corretta" è stata espressamente accertata e riconosciuta dal Comitato per le Proteste, l'accertamento del peggioramento "significativo" appare contraddittorio: infatti il Comitato per le Proteste da una parte ha valutato e quantificato il peggioramento (perdita in termini di posizioni o di tempo) e dall'altra ha affermato che esso non fu determinante, giungendo erroneamente a considerare insignificante il peggioramento.

Ed invece è innegabile che un peggioramento accertato, anche se lieve, non è insignificante; poiché esso è comunque un peggioramento ed è meritevole di una proporzionata ed equa riparazione, perché provocato nella specie dall'azione non corretta di un componente del Comitato di Regata.

Per questi motivi la Giuria di Appello accoglie l'impugnazione proposta da ITA 5097 ed annulla la decisione appellata, ritenendo fondata la domanda di riparazione.

In conseguenza rimette gli atti al Giudice di primo grado, perché quest'ultimo attribuisca all'appellante un punteggio che sia il più equo possibile, anche per tutte le altre barche coinvolte, attenendosi al disposto della regola [64.2](#).

Così deciso in Rimini il 27 ottobre 2006

Il Presidente  
Giuseppe Meo